



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 113265 del 4 luglio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Imprenditore agricolo titolare di attività agrituristica

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito all'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. da parte di un imprenditore agricolo titolare di un'impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione.

Chiede, inoltre, se il certificato di frequenza di un corso di formazione per la gestione professionale dell'attività agrituristica di una durata di 120 ore conseguito presso l'Accademia di Impresa di Trento possa altresì considerarsi valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione in discorso.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con riferimento alla validità del certificato di frequenza da ultimo descritto, si richiama il comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. il quale dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) (...)*
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di*



studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.

Ai sensi, pertanto, del citato dettato normativo l'attestato in possesso del soggetto in questione non sembra rientrare tra quelli ritenuti validi ai fini richiesti in quanto viene espressamente richiesto l'obbligo della durata triennale del ciclo di studi.

La scrivente, al riguardo, ha però più volte precisato che per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Con riferimento al fatto che il soggetto in questione sia anche titolare di un'impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito professionale anche ai soggetti che abbiano “.. *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande*” o abbiano “ .. *prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

Risulta ammissibile, pertanto, il riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Con particolare riferimento all'impresa agrituristica la scrivente ha già avuto modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un'azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Stante quanto sopra, nel caso di specie, nel quale l'attività svolta dal titolare si concretizza, oltre che nella fornitura di ospitalità con pernottamento, anche con il servizio di prima colazione, il soggetto richiedente può considerarsi in possesso del requisito professionale in discorso.



Comunque, in via generale, si richiama anche quanto già sostenuto in un precedente parere con specifico riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo.

Per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò premesso, si precisa comunque che solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

D'altronde, l'inserimento nell'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole "*al dettaglio*" determina l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.

Pertanto, qualora lo stesso imprenditore agricolo sia titolare di un'impresa che vende i propri prodotti presso grossisti o cooperative, quindi non al dettaglio, non può ritenersi in possesso del requisito professionale in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio